



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

23 FEB. 2026

All'Onorevole Presidente
della Sesta Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 120**

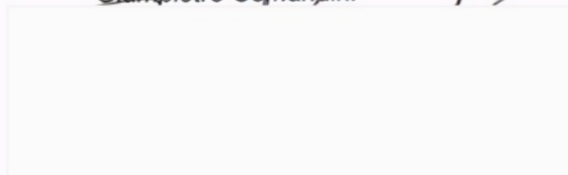
concernente:

"Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza). Linee guida per il triennio 2026-2029. Approvazione preliminare".

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0002246/2026 del 20/02/2026	
Firmatario: Alessandra Todde, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna
e p.c. 12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: 7/34 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 18.2.2026 concernente Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 (Istituzione del reddito di libert  per le donne vittime di violenza). Linee guida per il triennio 2026-2029. Approvazione preliminare.

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2018, n. 33, la deliberazione n. 7/34, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 18 febbraio 2026.

La Presidente

Alessandra Todde

Siglato da :

LOREDANA VERAMESSA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 18 febbraio 2026

Presiede:

Alessandra Todde

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Mariaelena Motzo
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Meloni
Enti locali, finanze ed urbanistica	Francesco Spanedda
Difesa dell'ambiente	Rosanna Laconi
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Francesco Agus
Turismo, artigianato e commercio	Angelo Francesco Cuccureddu
Lavori pubblici	Antonio Piu
Industria	Emanuele Cani
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Desiré Alma Manca
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Ilaria Portas
Igiene e sanità e assistenza sociale	ad interim Alessandra Todde
Trasporti	Barbara Manca
Assiste il Direttore Generale	Giovanni Deiana
Il Segretario generale della Regione	Eugenio Annicchiarico
Segreteria della Giunta	Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

L'Assessore Giuseppe Meloni

L'Assessore Ilaria Portas

L'Assessore Francesco Spanedda

L'Assessore Desiré Alma Manca

L'Assessore Rosanna Laconi

L'Assessore Emanuele Cani

Il Direttore della Presidenza Giovanni Deiana

Si assenta:

L'Assessore Antonio Piu dalla deliberazione n. 28 alla fine della seduta

L'Assessore Desiré Alma Manca dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 13

L'Assessore Rosanna Laconi per la deliberazione n. 33

L'Assessore Emanuele Cani dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 27 e dalla deliberazione n. 32 alla fine della seduta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7/34 DEL 18.02.2026

Oggetto: Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza). Linee guida per il triennio 2026-2029. Approvazione preliminare.

L'Assessore ad interim dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, con la legge regionale 2 agosto 2018, n. 33, è stato istituito il reddito di libertà (RDL) per le donne vittime di violenza, con il quale, in continuità con le disposizioni della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), la Regione Sardegna opera attivamente affinché ogni donna vittima di violenza domestica in condizione di povertà materiale sia messa in grado di uscire dal circuito della violenza e della dipendenza economica, per costruire la propria autonomia personale e lavorativa e riconquistare la propria dignità sociale.

Il RDL si configura come una specifica misura di sostegno per le donne vittime di violenza domestica che si trovino in condizioni di povertà con o senza figli minori, a fronte dell'impegno a seguire un progetto personalizzato, volto al raggiungimento dell'autonomia ed emancipazione.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 64/21 del 28 dicembre 2018, sulla base del disposto di cui al comma 1, art. 11, della legge regionale n. 33/2018, che affida alla Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, il compito di definire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge le Linee guida che contengono le misure attuative del reddito di libertà, sono state approvate le Linee guida contenenti le misure attuative a valere sui fondi dell'anno 2018.

In base al comma 2, art. 11, della legge regionale soprammenzionata, nel quale si prevede che "l'adozione di nuove linee guida o la modifica, anche parziale, delle linee guida vigenti sono approvate con la medesima procedura prevista dal comma 1", con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 dicembre 2019, sono state adottate le Linee guida contenenti le misure attuative a valere sui fondi dell'anno 2019.

Nell'esercizio finanziario dell'anno 2020, la Regione Sardegna, con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/10 del 14 ottobre 2020, ha approvato, in via definitiva, le Linee guida per il triennio 2020-2022 e, con la deliberazione della Giunta regionale n. 41/30 del 1 dicembre 2023, ha approvato, in via definitiva, le Linee guida per il triennio 2023-2025.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7/34
DEL 18.02.2026

Con la deliberazione n. 27/37 del 21 maggio 2025, la Giunta regionale ha stabilito di attuare, nel biennio 2025-2026, l'implementazione del sistema per la rendicontazione e il monitoraggio delle attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza e delle attività legate al reddito di libertà all'interno del sistema informativo SIPSO, che farà tesoro anche dei risultati delle attività dell'IRPPS-CNR e dal quale potranno essere raccolti dati e informazioni su richiesta dell'Osservatorio per arricchire il quadro degli elementi di conoscenza del contesto da cui prende avvio la programmazione delle risorse regionali.

Nell'ambito del periodo di vigenza delle Linee guida del triennio 2022-2025, la Regione Sardegna ha promosso diverse occasioni di confronto con gli Ambiti PLUS, al fine di individuare buone prassi consolidate e eventuali criticità nell'attuazione della misura.

L'Assessore, pertanto, fa presente la necessità di adottare le Linee guida per il nuovo triennio 2026-2028, allegate alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale, e riferisce che le stesse sono state elaborate anche sulla base delle istanze emerse nei diversi momenti di confronto e concertazione con gli Ambiti PLUS attuatori della misura.

La presente deliberazione, in data 11 febbraio 2026, è stata sottoposta, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, all'esame della conferenza Regione-enti locali, che ha espresso all'unanimità parere favorevole.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore ad interim dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare, in via preliminare, per le motivazioni indicate in premessa, le misure attuative del reddito di libertà per il triennio 2026-2029.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2018, n. 33.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 7/34 del 18.2.2026

Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza).

Linee guida misure attuative anni 2026-2028.

La Regione autonoma della Sardegna, in continuità con quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (*Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza*), e successive modifiche ed integrazioni, opera attivamente affinché ogni donna vittima di violenza domestica, così come definita dalla legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011) in condizione di povertà materiale superi la condizione di dipendenza economica, soprusi, ricatto e sia posta in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale (art. 1, L.R. n. 33/2018).

Per le finalità di cui all'articolo 1 della L.R. n. 33/2018, anche in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (*Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socioassistenziali)*), è stato istituito il Reddito di libertà (RDL) quale misura specifica di sostegno per favorire, attraverso l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza domestica in condizioni di povertà, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati.

Il RDL consiste in un patto tra la Regione e la donna vittima di violenza, con o senza figli e/o figlie minori, mediante il quale la beneficiaria, in cambio del sostegno assicurato dalla legge sopra citata, si impegna a partecipare a un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione o riacquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

Il RDL è corrisposto per un periodo che va dai dodici ai trentasei mesi (art. 2, L.R. n. 33/2018).

Per condizione di povertà materiale deve intendersi la situazione in cui la donna non possiede un reddito personale sufficiente a garantire a lei e agli/alle eventuali figli/e conviventi l'accesso ai beni essenziali o la partecipazione dignitosa alla vita sociale.

La mancanza del reddito può derivare dal fatto che gli introiti provenienti dal proprio lavoro o da altre fonti sono insufficienti o dal fatto che la donna non ha pieno accesso alle risorse economiche personali o familiari.

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni regionali, deve considerarsi in condizione di povertà materiale sia la donna che abbia un reddito personale inferiore alla soglia di povertà assoluta determinata attraverso il calcolo ISTAT che la donna con un reddito personale superiore qualora, con lo stesso, non possa



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sostenere tutte le spese a suo carico per una piena emancipazione e partecipazione dignitosa alla vita sociale (ad es. assistenza legale, comprese le eventuali spese di trasferta a seconda del foro competente, formazione scolastica e professionale, inserimento lavorativo/autoimpiego, servizi di babysitting).

1. Criteri e modalità di ripartizione degli stanziamenti e individuazione dei soggetti attuatori.

- A) Lo stanziamento è destinato esclusivamente al finanziamento dei progetti personalizzati ex art. 2 della legge regionale n. 33/2018.
- B) L'attuazione della misura nelle diverse fasi in cui si articola (ricognizione dei fabbisogni; redazione del progetto personalizzato, esecuzione, rendicontazione e monitoraggio dello stesso) è affidata agli Enti capofila degli Ambiti Plus nei cui territori si trovano le sedi dei Centri antiviolenza iscritti all'Albo Regionale.
- C) Lo stanziamento è ripartito tra gli Enti gestori degli Ambiti Plus come definiti alla lettera B) prevedendo una quota fissa pari al 50% e una calcolata sulla base del fabbisogno reale espresso sulla base dei progetti attivati e in corso, al fine di garantirne la continuità. Il Plus beneficiario del finanziamento, pur mantenendo la responsabilità complessiva della misura, può optare per una gestione diretta delle risorse assegnate o affidarla a uno o più comuni dell'Ambito o ad altri soggetti sulla base di procedure di evidenza pubblica o convenzioni in essere, purché sia monitorata l'efficacia della misura e siano adottati tempestivi correttivi, ove richiesti.
- D) La Direzione generale delle Politiche Sociali comunica annualmente a tutti gli Ambiti Plus del territorio regionale l'avvenuto trasferimento delle somme agli Ambiti Plus beneficiari del RDL in modo da darne massima divulgazione.

2. Ammontare minimo e massimo del sussidio economico RDL.

Il sussidio economico RDL è destinato ad accompagnare la donna nel percorso di acquisizione o riacquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

Tale sussidio, in conformità alle previsioni della L.R. n. 33/2018 può finanziare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti interventi sia singolarmente (solo uno di quelli di seguito riportati / necessari) che congiuntamente (uno o più di quelli di seguito riportati / necessari):

- a. contributo economico per le spese legate alla vita quotidiana;
- b. accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c. avvio all'autoimpiego attraverso la fruizione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia, o con incentivi per favorire l'inizio di un'attività in proprio;
- d. aiuto economico per favorire la mobilità geografica per far fronte alla violenza ed al pericolo;
- e. garanzia della continuità scolastica per figli/e minori e maggiorenni che debbano completare il ciclo di istruzione.

L'ammontare minimo del *Contributo economico mensile per le spese legate alla vita quotidiana* di cui alla lettera a) del presente paragrafo, è determinato sulla base dell'applicazione della formula ISTAT di calcolo della soglia di povertà assoluta.

Il sussidio economico mensile, così determinato, è aumentato di:

- euro 100, se la donna sia persona con disabilità o se nel nucleo preso in carico sia presente una persona con disabilità, sprovvista di reddito personale;
- euro 200, se nel nucleo preso in carico siano presenti due o più persone con disabilità sprovviste di reddito personale.

Il sussidio così determinato finanzia gli interventi di cui alla lettera a) relativi al contributo economico per le spese legate alla vita quotidiana; tale importo può essere inoltre aumentato per il finanziamento degli interventi di cui alle lettere b, c, d, e, f, g, con somme periodiche o una tantum, a seconda delle esigenze rilevate in sede di co-progettazione.

Gli interventi di cui alle lettere b, c, d, e, f, g, possono essere erogati anche a favore di donne con reddito personale superiore alla soglia di povertà assoluta qualora, con lo stesso, non possano sostenere tutte le spese a loro carico per una piena emancipazione e partecipazione dignitosa alla vita sociale l'importo sarà commisurato alle esigenze rilevate in fase di co-progettazione.

L'ammontare minimo del sussidio erogato nell'arco del triennio deve essere pari al valore ISRE, come definito ai fini ISEE, pari a euro 6.500 annui, mentre il valore massimo deve essere pari euro 18.000 annui. Sulla base di valutazioni puntuali relative alla natura dei bisogni, i limiti potranno essere motivatamente derogati. Non è necessario che le deroghe siano comunicate alla Direzione generale delle Politiche Sociali che effettuerà monitoraggi e verifiche a campione al solo fine di meglio calibrare la misura.

Il sussidio economico non è utilizzabile per l'acquisto e il consumo di tabacco, alcol, sostanze stupefacenti e qualsiasi altro prodotto legato al gioco d'azzardo, pena la decadenza dal beneficio (art. 6, L.R. n. 33/2018).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Criteri di accesso al Reddito di libertà e certificazione della condizione di donna vittima di violenza in condizione di povertà.

In armonia con le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 33/2018, che disciplina i requisiti e le condizioni di accesso alla misura, possono accedere al Reddito di libertà tutte le donne, con o senza figli/e minori, vittime di violenza di genere a prescindere dal fatto che, al momento della presentazione della domanda di accesso, risultino in carico ai servizi specialistici per il trattamento della violenza o ad altri servizi della rete territoriale e purché disponibili a impegnarsi a partecipare a un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione o riacquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

4. Iter procedurale per la presentazione della domanda di RDL, progettazione e attuazione del Piano Personalizzato degli Interventi.

- *Presentazione della domanda di accesso alla misura del Reddito di libertà*

Ai fini dell'accesso alla misura la donna presenta domanda di Reddito di libertà presso il comune di residenza o di nuovo domicilio o presso uno degli Ambiti Plus beneficiari del RDL, qualora sussistano motivate ragioni di sicurezza, la Direzione generale delle Politiche Sociali provvede alla predisposizione di un format univoco.

La domanda deve essere corredata dalla segnalazione proveniente:

- dalla Casa di Accoglienza o struttura similare se, al momento della presentazione della domanda, la donna è inserita in tali strutture;
- dal Centro Antiviolenza se, al momento della presentazione della domanda, la donna sta effettuando un percorso di accompagnamento per la fuoriuscita dalla situazione di violenza;
- da altri soggetti istituzionali (Consultori, Forze dell'ordine, ecc.) che abbiano in carico o siano venuti a conoscenza di situazioni di donne vittime di violenza che potrebbero beneficiare della misura.

I servizi sociali si devono raccordare con i Centri antiviolenza o con le Case di accoglienza che hanno in carico la donna per acquisire la certificazione riguardante lo stato di donna vittima di violenza (Centri antiviolenza riconosciuti dalla RAS ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 46/24 del 17.9.2020 e n. 12/5 del 1.4.2021 e case di accoglienza dagli stessi gestite) o, qualora la donna non sia in carico ad alcun servizio specialistico, con un Centro Antiviolenza del territorio regionale per la verifica della presenza della condizione di violenza, per una completa valutazione del rischio di reiterazione della stessa e per l'eventuale redazione della certificazione di donna vittima di violenza.

Il percorso di certificazione è teso a verificare l'effettiva realizzabilità di un percorso di empowerment da finanziare con il RDL o l'eventuale priorità di attivare un percorso per la messa in sicurezza della donna o per l'attenuazione del rischio di reiterazione della violenza (percorso emergenziale o di protezione di primo livello).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le donne affette da dipendenze patologiche beneficiano del RDL solo nel caso in cui abbiano intrapreso un percorso riabilitativo presso un servizio specialistico per il trattamento delle stesse.

I Servizi Sociali comunali trasmettono le domande con esito positivo corredate dalla certificazione:

- all'ambito Plus del proprio territorio se beneficiario RDL;
- agli ambiti Plus beneficiari qualora il comune non ricada nel territorio di uno di questi.

In ogni caso, ai fini dell'individuazione dell'Ambito Plus che effettuerà la presa in carico della donna, il criterio della residenza non deve essere vincolante. Poiché le situazioni che possono verificarsi sono molteplici, il criterio guida dovrà essere sempre il prioritario interesse della donna e dei suoi eventuali figli/e minori e a tal fine dovranno essere rafforzate le intese e le collaborazioni tra gli Ambiti Plus, i Servizi sociali comunali e i Centri Antiviolenza coinvolti.

• *Criteri di selezione delle domande*

Nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti rispetto ai fabbisogni rilevati, l'Ambito Plus individua le donne ammesse al beneficio sulla base del livello di gravità del bisogno, determinato dai seguenti criteri:

- a) gravità della condizione personale della donna richiedente, determinata da variabili bio-psico-sociali quali lo stato di salute (tra cui la presenza di disabilità con riconoscimento dello stato di handicap o di handicap grave, ai sensi rispettivamente dell'art. 3, comma 1, e art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992¹), il livello di istruzione, lo stato occupazionale, il contesto socio-economico di appartenenza che, in interazione tra loro o con barriere di diversa natura possono creare una situazione di particolare svantaggio ai fini del raggiungimento dell'indipendenza personale, sociale ed economica (fino ad un massimo di 35 punti su 100);
- b) gravità della condizione familiare determinata dalla presenza di figli/e minori e/o figli/e con disabilità (fino ad un massimo di 35 punti su 100);

¹ Il D.Lgs. 3 marzo 2024 n. 62, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025 n. 15 ha disposto con l'art. 4 c. 2 che nei territori interessati dalla sperimentazione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e sul restante territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono in vigore le seguenti diciture:

1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.

2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) condizione reddituale e patrimoniale della donna richiedente certificata dalla dichiarazione dei redditi personale o da autocertificazione attestante il reddito personale dell'anno in corso (fino ad un massimo di 20 punti su 100);
- d) eventuale tempo di permanenza all'interno di una Casa di accoglienza o di una struttura simile, quando il motivo del perdurare della permanenza in struttura, una volta create le precondizioni per la dimissione, sia prevalentemente la difficoltà a costruire un percorso di empowerment e di indipendenza economica e abitativa (fino ad un massimo di 10 punti su 100).

- *Predisposizione del Piano Personalizzato degli Interventi*

L'Ambito Plus, in raccordo con i servizi sociali comunali e con le équipes del Centro Antiviolenza o delle Casa di accoglienza a cui la donna sia eventualmente in carico o con l'équipe del Centro Antiviolenza territoriale, qualora la donna - al momento della presentazione della domanda di accesso al RDL - non sia in carico ad alcun servizio specialistico per il trattamento della violenza, predispone il piano personalizzato di interventi (d'ora in poi PPI) secondo il metodo della co- progettazione, con il coinvolgimento della donna, del CAV, dell'eventuale servizio segnalante e degli altri servizi della rete territoriale sulla base delle specifiche competenze istituzionali in relazione alle caratteristiche peculiari del caso (così come disposto dall'articolo 5, della L.R. n. 33/2018).

I progetti devono avere l'obiettivo di sostenere gradualmente la fase di passaggio verso la completa autonomia personale e abitativa, anche attraverso la formula del cohousing.

Il PPI, sottoscritto dalla donna, a titolo esemplificativo può prevedere singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi:

- a. contributo economico per le spese legate alla vita quotidiana, per:
 - autonomia abitativa (contributo affitto, cauzione, utenze, arredi e/o elettrodomestici essenziali, biancheria e/o materiali per la casa);
 - spese sanitarie e farmaceutiche non rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (visite mediche, terapie, farmaci, dispositivi sanitari, ausili a sostegno della disabilità);
 - acquisto beni e spese di prima necessità: spese per la cura personale, abbigliamento, alimenti;
 - mobilità ordinaria: spese per mezzi pubblici, bollo auto, carburante, assicurazione;
- b. accesso ai dispositivi delle politiche del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata: studi universitari e percorsi post lauream di alta formazione, corsi di formazione, orientamento professionale, bilancio di competenze, tirocini formativi non retribuiti; tirocini retribuiti, borse lavoro, apprendistato, inserimento in cooperativa sociale o azienda; mobilità ai fini della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo (trasloco, spese per mezzi di trasporto pubblici, spese di carburante);



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c. avvio all'autoimpiego (o microimpresa) attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia, o con incentivi per favorire l'inizio dell'attività in proprio: spese per apertura attività, contributi previdenziali, acquisto materiali o attrezzature di base;
- d. aiuto economico per favorire la mobilità geografica per far fronte alla violenza ed al pericolo (per mobilità geografica si intende il trasferimento anche temporaneo ma per un tempo prolungato presso un altro comune/stato): trasloco, spese per mezzi di trasporto pubblici, spese di carburante;
- e. la garanzia della continuità scolastica per i figli minori e maggiorenni che debbano iniziare o completare il ciclo di istruzione: sostegno economico per garantire il completamento dei cicli di istruzione e formazione, nei vari ordini e gradi della scuola dell'obbligo, durante gli studi universitari e per la frequenza di corsi di qualificazione professionale;
- f. sostegno economico per le spese finalizzate alla tutela legale: separazione, affidamento, procedimenti civili o penali, tutela dei figli o del patrimonio, comprese le spese di viaggio e soggiorno per raggiungere le sedi giudiziarie competenti;
- g. altro intervento (qualsiasi altro intervento di sostegno, anche a favore dei/delle figli/figli per favorire l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne: ad es. patente; accudimento, dote educativa, attività ricreative, baby-sitting, acquisto materiale didattico o sportivo).

Il piano personalizzato viene elaborato tenendo conto, inoltre, di eventuali altri benefici percepiti dalla donna e dal nucleo preso in carico.

Per le donne affette da dipendenze patologiche e/o con problematiche di salute mentale deve essere valutata, caso per caso, la necessità della nomina di un amministratore di sostegno per la gestione delle risorse economiche erogate in relazione agli interventi finanziati nel progetto personalizzato. La modalità di gestione degli interventi di cui alle lettere b), c), e) deve essere integrata tra enti locali, centri antiviolenza, servizi per il lavoro, imprese sociali per il reinserimento lavorativo, istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione professionale, patronati, etc. e dovrà prevedere forme di partenariato con aziende e imprese locali, preventivamente sensibilizzate.

In generale va sottolineato che l'efficacia della realizzazione dei progetti è legata all'attuazione di accordi, partenariati e altre forme di intesa con i diversi servizi del territorio, i quali a vario titolo possono concorrere al buon esito dei percorsi. La Regione Sardegna promuove e sostiene questa modalità di azioni di rete.

La durata dell'erogazione del RDL e del piano sono definite in sede di co-progettazione, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse assegnate ad ogni Ambito e alla gravità della situazione della vittima di violenza, determinata sulla base dei criteri definiti nelle presenti linee guida fino a un massimo di 36 mesi.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- *Attuazione del PPI*

Gli ambiti Plus beneficiari devono adottare tutte le misure possibili al fine di evitare la formazione di liste d'attesa e segnalare prontamente all'Amministrazione regionale eventuali proposte di modifica delle presenti Linee guida che possano favorire il raggiungimento di tale obiettivo.

Inoltre, poiché il Reddito di Libertà è una misura finalizzata a finanziare gli interventi che consentono alla donna il superamento della condizione di povertà, la fuoriuscita dalla situazione di violenza e la ricostruzione di una possibile autonomia, le risorse vanno erogate mensilmente e a cadenze regolari e comunque in forma anticipata al fine di evitare un qualsivoglia aggravio economico a carico della donna, e dunque puntualmente sulla base del progetto e del relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, definito e concordato con la donna, con il CAV e con gli eventuali altri servizi a cui la donna è in carico. La richiesta di anticipazione delle spese risulta in totale antitesi con le finalità e le caratteristiche della legge.

- *Proroga dei PPI in corso*

L'Ambito Plus beneficiario, allo scadere dell'annualità e ai fini della ripartizione delle risorse per l'annualità successiva, in seguito a rivalutazione, comunica alla Direzione generale delle Politiche Sociali il numero dei piani personalizzati per cui ritiene necessaria una proroga, il numero di eventuali piani in lista d'attesa; il budget necessario per finanziarli; le economie realizzate nell'anno in corso, che possono essere utilizzate negli anni successivi per il finanziamento delle stesse voci di spesa.

Nell'assegnazione delle risorse economiche per i piani in proroga la Direzione Generale delle Politiche Sociali terrà conto sia del budget necessario per garantire la prosecuzione dei piani in corso che delle eventuali risorse non utilizzate nella disponibilità di ciascun Ambito Plus.

Il PPI può avere una durata massima di 36 mesi, comprese le eventuali proroghe, oltre i quali l'erogazione del RDL dovrà interrompersi.

Qualora permanga una situazione di fragilità sociale, verosimilmente imputabile anche ad altri fattori contestuali inerenti all'interazione tra variabili socio-ambientali e condizioni psico-fisiche, sociali e economiche della donna, il Plus e i servizi della rete territoriale coinvolti nell'attuazione del PPI, previo consenso e in accordo con la stessa, devono garantire la prosecuzione di un percorso di supporto e protezione sociale attraverso l'attivazione di misure e interventi regionali e nazionali più specifici e appropriati (misure di sostegno al reddito e per il contrasto delle povertà, misure di sostegno attivabili in seguito all'accertamento degli stati di invalidità civile e handicap, collocamento temporaneo in strutture socio-assistenziali, etc.).

5. Rendicontazione e monitoraggio.

I dati di monitoraggio e rendicontazione dovranno essere inseriti sul sistema informativo regionale, in una



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

specifica area della piattaforma SIPSO (Sistema informativo delle politiche sociali), per ciascuna annualità finanziaria. Nelle more del rilascio dell'Area SIPSO destinata al RDL gli Ambiti PLUS presentano i dati di monitoraggio e di rendicontazione secondo le modalità e le scadenze comunicate dal competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali.

Gli Ambiti partecipano inoltre all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi sia quantitativa che qualitativa, su base territoriale, regionale o provinciale, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne nelle sue varie forme, e per la verifica dell'appropriatezza, qualità ed efficacia dei servizi resi e dei risultati raggiunti, sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dalla Regione Sardegna. Pertanto, gli Ambiti sono tenuti a mettere a disposizione della Regione Sardegna i dati e le informazioni in loro possesso, nel rispetto della privacy e dell'anonimato.

6. Compatibilità con altre misure di sostegno al reddito.

Il Reddito di libertà ex lege regionale n. 33/2018 è compatibile con le misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà.

Il Reddito di libertà ex lege regionale n. 33/2018 non è compatibile col Reddito di libertà nazionale gestito dall'INPS tramite i Comuni.

7. Disponibilità pluriennale dei fondi.

Gli interventi di cui alla L.R. n. 33 del 2 agosto 2018 rientrano nelle funzioni fondamentali della Regione a garanzia dell'attuazione su tutto il territorio regionale dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e ricadono nella fattispecie di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 118 del 2011. L'impegno delle somme può essere dunque effettuato su base triennale, fatti salvi eventuali congruagli.

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0003789 del 20/02/2026 - 7/34 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 18.2.2026 concernente Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza). Linee guida per il triennio 2026-2029. Approvazione preliminare.

Mittente: presidenza.dirigen@pec.regione.sardegna.it
Destinatari: consiglioregionale@pec.crsardegna.it
Inviato il: 20/02/2026 16.15.13
Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0003789 del 20/02/2026.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

7/34 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 18.2.2026 concernente Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza).
Linee guida per il triennio 2026-2029. Approvazione preliminare.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
26480457.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

26480457.pdf ()

DEL7-34.zip ()

Segnatura.xml ()